

## SCHEMA SINOTTICA

### DESCRIZIONE E DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO

Seguendo la struttura del codice IMDG e le disposizioni contenute nella Risoluzione MSC.406(96) adottata il 13/05/2016, si riportano di seguito ed in modo sistematico le novità di maggior rilievo rispetto alla precedente normativa su cui si intende focalizzare l'attenzione.

<p style="text-align: center;"><b>PARTE 1</b></p> <p style="text-align: center;">^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^</p> <p style="text-align: center;"><b>DISPOSIZIONI GENERALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DEFINIZIONI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FORMAZIONE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Capitolo 1.2 - Definizioni, unità di misura e abbreviazioni</b>          Nel capitolo 1.2 sono state aggiunte e riviste alcune definizioni.          Di particolare rilievo è l'introduzione del richiamo al Codice CTU "Codice di buone pratiche per il caricamento delle unità di trasporto merci dell'IMO/ILO/UNECE", approvato nel corso del MSC 93 e pubblicato con MSC.1/Circ.1497 del 16/12/2014.</li> <li>• <b>Capitolo 1.3 - Formazione</b>          Il capitolo è stato aggiornato a seguito dell'introduzione del concetto di Codice CTU.          In particolare nelle sezioni 1.3.1.5 e 1.3.1.7 relative alla formazione raccomandata per il personale di terra coinvolto nel trasporto di merci pericolose secondo il Codice IMDG, vengono richiamate nei programmi le disposizioni contenute nel Codice CTU.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>PARTE 2</b></p> <p style="text-align: center;">^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^</p> <p style="text-align: center;"><b>CLASSIFICAZIONE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Capitolo 2.1 - Classe 1 "Esplosivi"</b>          Nella sezione 2.1.1.4 è stata parzialmente modificata la descrizione della divisione 1.6 degli esplosivi.</li> <li>• <b>Capitolo 2.2 - Classe 2 "Gas"</b>          Nel capitolo è stata introdotta la nuova sezione 2.2.4 relativa ai gas non ammessi al trasporto. In tale novella sezione vengono stabilite disposizioni precauzionali riguardanti la non accettazione per il trasporto di gas chimicamente instabili, a meno che non siano state prese delle precauzioni per evitare la decomposizione o la polimerizzazione nelle normali condizioni di trasporto.</li> <li>• <b>Capitolo 2.3 - Classe 3 "Liquidi infiammabili"</b></li> </ul>

Per la classe 3 sono state aggiornate le modalità di assegnazione del gruppo di imballaggio per i liquidi viscosi, attraverso la parziale modifica delle sezioni 2.3.2.2 e 2.3.2.5.

Inoltre è stata introdotta la nuova sezione 2.3.5 relativa alle materie non ammesse al trasporto, volta a stabilire le disposizioni precauzionali riguardanti la non accettazione per il trasporto di liquidi infiammabili chimicamente instabili, a meno che non siano state prese delle precauzioni per evitare la decomposizione o la polimerizzazione nelle normali condizioni di trasporto.

• **Capitolo 2.4 - Classe 4 "Solidi infiammabili; materie capaci di combustione spontanea, materie che, a contatto con l'acqua, emettono gas infiammabili"**

Sono state introdotte le sostanze che polimerizzano della classe 4.1. La definizione di tale nuova tipologia di sostanze e la relativa classificazione è riportata nella nuova sezione 2.4.2.5.

• **Capitolo 2.6 - Classe 6 "Materie tossiche e infettanti"**

Nel capitolo è stata introdotta la nuova sezione 2.6.2.5 relativa alle materie non ammesse al trasporto. In tale sezione vengono stabilite disposizioni precauzionali riguardanti la non accettazione per il trasporto di materie chimicamente instabili, a meno che non siano state prese delle precauzioni per evitare la decomposizione o la polimerizzazione nelle normali condizioni di trasporto.

• **Capitolo 2.8 - Classe 8 "Materie corrosive"**

Nel capitolo è stata introdotta la nuova sezione 2.8.3 relativa alle materie non ammesse al trasporto. In tale sezione vengono stabilite disposizioni precauzionali riguardanti la non accettazione per il trasporto di materie chimicamente instabili, a meno che non siano state prese delle precauzioni per evitare la decomposizione o la polimerizzazione nelle normali condizioni di trasporto.

<p style="text-align: center;"><b>PARTE 3</b></p> <p style="text-align: center;">^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^</p> <p style="text-align: center;"><b>LISTA DELLE MERCİ PERICOLOSE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DISPOSIZIONI SPECIALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ESENZIONI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Capitolo 3.2 - Lista delle merci pericolose</b> Sono state aggiunte nuove rubriche di merci pericolose alla lista di cui al capitolo 3.2 del Codice (<i>per la precisione 10</i>). In particolare sono state introdotte le nuove rubriche (<i>da UN3531 a UN3534</i>) relative alle sostanze che polimerizzano della classe 4.1. Da segnalare, inoltre, l'aggiunta della rubrica UN0510 relativa a "Motori per razzi". Sono state apportate modifiche ad alcune rubriche di merci pericolose (<i>es. UN3151, UN3152, UN3166</i>). Con l'emendamento 38-16 non è stato eliminato alcun numero UN esistente.</li> <li>• <b>Capitolo 3.3 - Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie, materiali od oggetti</b> Sono state introdotte alcune nuove "disposizioni speciali" - dalla 378 alla 386 e dalla 971 alla 972. In particolare la SP 385 fornisce una definizione di "veicoli" ai fini dell'applicazione della disposizione speciale. Essa, inoltre, stabilisce che tutti i veicoli ibridi alimentati sia da un motore a combustione interna che da batterie ad elettrolita liquido o batterie al sodio o batterie al litio metallico o al litio ionico, trasportati con queste batterie installate, devono essere classificati secondo la rubrica UN3166. Quanto detto, al contrario di ciò che avviene per i veicoli alimentati esclusivamente a batterie ad elettrolita liquido o batterie al sodio o batterie al litio metallico o al litio ionico, i quali devono essere classificati secondo la rubrica UN3171.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>PARTE 4</b></p> <p style="text-align: center;">^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^</p> <p style="text-align: center;"><b>DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA UTILIZZAZIONE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Capitolo 4.1 - Utilizzazione di imballaggi, compresi i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) ed i grandi imballaggi</b> Sono state introdotte alcune revisioni alle istruzioni di imballaggio esistenti. Inoltre,</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>DEGLI IMBALLAGGI E DELLE CISTERNE</b></p>	<p>sono state aggiunte tre nuove istruzioni per gli imballaggi (<i>P005 - P412 - P910</i>), nonché una per i grandi imballaggi (<i>LP200</i>).</p> <p>Da segnalare le modifiche apportate alla istruzione <i>P200</i> relativa ai recipienti a pressione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>PARTE 5</b></p> <p style="text-align: center;">^^^^^^^^^^^^^^</p> <p style="text-align: center;"><b>PROCEDURE DI SPEDIZIONE</b></p>	<p>• <b>Capitolo 5.2 - Marcatura ed etichettatura dei colli, inclusi gli IBC</b></p> <p>E' stata introdotta la nuova sezione 5.2.1.10, relativa al nuovo marchio per i colli contenenti batterie al litio preparati conformemente alla disposizione speciale 188 del capitolo 3.3.</p> <p>Inoltre, è stata aggiunta la nuova etichetta di pericolo per la classe 9, inerente le batterie al litio, identificata dal N°9A.</p> <p>Tale etichetta risulta prevista dalla nuova SP384, la quale tuttavia, riconosce un periodo transitorio sino al 31/12/2018, entro il quale può essere ancora utilizzata l'etichetta modello N°9.</p>
<p style="text-align: center;"><b>PARTE 7</b></p> <p style="text-align: center;">^^^^^^^^^^^^^^</p> <p style="text-align: center;"><b>DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI DI TRASPORTO</b></p>	<p>• <b>Capitolo 7.1 - Disposizioni generali relative allo stivaggio</b></p> <p>E' stata modificata la sezione 7.1.5 attraverso l'introduzione di un nuovo codice di stivaggio (<i>SW29</i>), il quale prescrive di stivare in categoria A (<i>cf. sezione 7.1.3.2</i>) i motori o macchinari contenenti combustibile con un punto di infiammabilità uguale o superiore a 23°C.</p> <p>Tale codice di stivaggio trova applicazione per la nuova rubrica UN3528.</p> <p>• <b>Capitolo 7.3 - Operazioni di spedizione relative al caricamento e all'utilizzo di unità di trasporto merci (CTU) e disposizioni connesse</b></p> <p>Risulta integrata la sezione 7.3.3.14, a seguito dell'introduzione del concetto di Codice CTU, richiamato nelle definizioni di cui al capitolo 1.2..</p> <p>Il nuovo testo della sezione prescrive, infatti, che le unità di trasporto merci devono essere caricate in modo che il carico sia</p>

	<p>uniformemente distribuito conformemente alle disposizioni previste nel Codice CTU.</p> <p><b>• Capitolo 7.6 - Stivaggio e segregazione sulle navi da carico generale</b></p> <p>Nel capitolo in esame è stata introdotta una sostanziale modifica alla tabella di segregazione contenuta alla sezione 7.6.3.5.2, relativa alla segregazione tra materiali alla rinfusa aventi pericoli chimici e merci pericolose imballate.</p> <p>In particolare, nella riga relativa alle merci alla rinfusa di classe 4.1 la condizione "lontano da" viene sostituita dalla più severa "separato da", nel caso di sistemazione a bordo con merci imballate di classe 2.1 (<i>gas infiammabili</i>).</p>
--	--